



Il Ministro della Difesa
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO

l'articolo 2212-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera b), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO

l'articolo 2212-ter, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità;

VISTO

l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 4.537 unità;

VISTO

l'articolo 2212-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che istituisce il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO

il quadro V della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal Corpo forestale dello Stato, in misura pari a 369 unità, suddivise per grado;

VISTO

l'articolo 821, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, che prevede, tra i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il ruolo forestale;

VISTO

il quadro II (specchio A-bis - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui fissa il volume organico complessivo del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 414 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, suddivise per grado;

M_D ABBE6E3 REG2024 0193522 03-10-2024



- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 agosto 2023, registrato alla Corte dei conti in data 13 ottobre 2023, n. 3551 e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2023, il quale nel devolvere 22 posizioni organiche del ruolo forestale iniziale al ruolo forestale, ridetermina le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale per l'anno 2024 in misura pari a 271 unità, suddivise per grado;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 11 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al n. 488 in data 22 gennaio 2024 e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del 20 febbraio 2024, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2203-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il numero di immissioni nel ruolo forestale per l'anno 2024 in misura pari a 12 unità;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2024, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, visto *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, al n. 4036 in data 9 aprile 2024 pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 20 aprile 2024, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2248-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2024 in misura pari a 4 unità;
- CONSIDERATO** che nell'anno 2024, cessano dal servizio ventidue ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui due generali di brigata, sette colonnelli e tredici tenenti colonnelli;
- CONSIDERATO** l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** l'esigenza di determinare, per l'anno 2025, l'entità della devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare mediante una sufficiente copertura delle previste posizioni di impiego e salvaguardando il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;

DECRETA

Art. 1

Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale

1. Per l'anno 2025, 22 posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono devolute nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.



2. Per l'anno 2025, le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono rideterminate in 249 unità, suddivise per grado, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li **28 AGO 2024**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

M_D ABBE6E3 REG2024 0193522 03-10-2024

Il Ministro della Difesa

ROMA, 2009 - IZS S.p.A. - S. COD. 350UXC0098

Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 23 SET. 2024
Reg. n. 5893

IL CONSIGLIERE



TABELLA 1

ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI
(Quadro V della Tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare)

ANNO 2025

GRADO	CONSISTENZE ORGANICHE RFI
GEN. D.	2
GEN. B.	13
COL.	52
TEN.COL.	182
MAGG.	0
CAP.	0
TEN.	0
TOTALE	249

